

FORMA E INFORMAZIONE
NORME E SITUAZIONI DI SERVIZIO ATTIVO
IL SERVIZIO DI MATRICOLA
CASO 6 – SVOLGIMENTO E SOLUZIONE
L'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE

Concludiamo il nostro ciclo didattico sul servizio matricola soffermando la nostra attenzione sul principio di "obbligatorietà dell'azione penale".

Per farlo dobbiamo preliminarmente tener conto che l'obbligo rappresenta una particolare forma di dovere che incombe sui soggetti titolari di una determinata funzione.

Nel nostro caso la Polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire al magistrato del pubblico ministero la notizia di reato.

Tale informativa ha per oggetto il fatto penalmente rilevante su cui la Polizia giudiziaria ha l'obbligo di effettuare le prime valutazioni, ma non anche facoltà di destinazione.

In altre parole se un detenuto cade dal letto (come negli esempi fatti in altre sessioni didattiche) la pg deve informare l'autorità giudiziaria di questo fatto (il fatto è un episodio di vita, un accadimento del mondo reale) perché la vicenda della caduta potrebbe rilevare:

- in termini di lesioni colpose: l'Amministrazione per evitare le evasioni ha tolto le spondine dai letti (un presidio di sicurezza) ed il detenuto è caduto durante il sonno provocandosi delle lesioni;
- in termini di lesioni dolose: il compagno di cella ha buttato dal letto a castello l'infortunato che una volta svenuto non ha ancora reso dichiarazioni;
- in termini di mera caduta accidentale che esenta il personale da ogni responsabilità.

Occorre tener presente che all'obbligatorietà dell'azione penale fa da antecedente l'atto d'impulso del procedimento che nel nostro caso è la notizia di reato.

Se un agente trova della quantità minima di sostanza stupefacente in cella (quindi il fatto inoffensivo) deve comunque procedere al sequestro e informare l'ufficiale di PG per il compimento di tale atto e l'AG per la convalida.

Sarà poi il Pubblico Ministero, nell'ambito delle sue attribuzioni (cfr art.326 cpp) a stabilire se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione al GIP per "inoffensività del fatto" posto che quel frammento di sostanza potrebbe dare la stura – o confermare – una attività d'indagine sul traffico di stupefacenti (cfr art.80 c.2 dpr 309/1990) in un istituto penitenziario.